

## **BANDO PUBBLICO**

### **FONDO SPECIALE DI GARANZIA A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

*(AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 24 DICEMBRE 2009 N. 34)*

#### **1. Riferimenti**

- 1.1 Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2009 n. 34 “*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia*”
- 1.2 Deliberazione della Giunta Regionale n. 81-13021 del 30/12/09 “*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Costituzione Fondo Speciale di garanzia. Approvazione Regolamento. Affidamento a Finpiemonte SpA delle attività di gestione del Fondo.*”

#### **2. Obiettivi**

- 2.1 Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione, è istituito un "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico".
- 2.2 Il fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle banche aderenti di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi.
- 2.3 Alle banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del fondo speciale di garanzia regionale.

#### **3 Definizioni**

3.1 Nel presente documento si intende per:

a) “**Lavoratore beneficiario**”, colui che, versando in condizioni di disagio economico per non avere percepito la retribuzione pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per coloro che non percepiscono stipendio, neppure in forma parziale, da almeno tre mesi continuativi ( mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009):

- sia titolare di un contratto subordinato, costituito in conformità alle previsioni di legge in materia, formalizzato entro e non oltre il 01.10.2009 (contratto a tempo indeterminato, tempo determinato, anche part-time, apprendisti ecc. ad eccezione dei contratti co.co.pro) ;
- abbia maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio nell'anno solare 2009;
- sia residente o domiciliato in Piemonte;
- non abbia avuto accesso, nel periodo in cui non ha percepito la retribuzione, ad alcun tipo di

ammortizzatore.

b) **“Datore di lavoro”**, l’impresa, in qualsiasi forma costituita, alle cui dipendenze presta servizio con rapporto di lavoro subordinato il lavoratore beneficiario. Il datore di lavoro deve:

- avere almeno un’unità operativa nel territorio della Regione Piemonte alla quale è addetto il Lavoratore beneficiario;
- non essere sottoposto a procedure concorsuali o altri stati di insolvenza dichiarati secondo le vigenti norme di legge, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento da parte del lavoratore.

c) **“Fondo”**, il Fondo speciale di garanzia costituito come fondo separato nel bilancio regionale per l’ammontare di Euro 3.000.000,00 (di cui circa Euro 200.000,00 destinati alla copertura degli interessi e degli altri oneri) finalizzato a rimborsare alle Banche, in caso di mancata restituzione dei prestiti, le somme erogate entro i limiti stabiliti; la somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 1,25 volte la sua dotazione; il Fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze.

d) **“Gestore del Fondo”** o **“Gestore”**, Finpiemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54 (di seguito anche Finpiemonte).

e) **“Banca aderente”** e **“Banca finanziatrice”**, la banca iscritta all’albo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che si sia impegnata a finanziare i lavoratori nell’ambito del presente intervento, mediante prestiti individuali a titolo di anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito.

f) **“Garanzia”**, la fideiussione prestata a favore delle Banche da Finpiemonte a valere sul Fondo. La fideiussione è incondizionata ed irrevocabile. In caso di inadempimento del Lavoratore, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta della Banca che ha finanziato il Lavoratore ammesso all’intervento del Fondo.

g) **“Finanziamento”**, indica la anticipazione parziale del trattamento retributivo maturato e non percepito, con le caratteristiche di seguito precisate, concessa dalle Banche a favore del Lavoratore beneficiario in attuazione della presente misura ed alle condizioni previste, finalizzato ad attenuare la condizione di disagio economico conseguente al mancato percepimento, pur avendo prestato regolare attività, della retribuzione.

#### 4 Accesso al finanziamento

4.1 Il lavoratore beneficiario, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 lettera a), a partire dalle **ore 9.00 del 25 gennaio 2010** e fino alle **ore 12.30 del 8 marzo 2010** potrà presentare la richiesta di finanziamento, con contestuale richiesta di accesso alla garanzia del Fondo, ad una delle Banche aderenti o che abbiano manifestato il proprio interesse ad aderire (il cui elenco verrà pubblicato sul sito web della Regione Piemonte [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) e di Finpiemonte S.p.A. - [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). - Per ogni e ulteriore informazione le Banche potranno contattare gli uffici di Finpiemonte al seguente numero telefonico: 011/57.17.738).

4.2 La predetta richiesta dovrà essere compilata in conformità ai modelli allegati al presente Bando, disponibili sul sito web della Regione Piemonte ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)) e di Finpiemonte ([www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)).

4.3 Nella richiesta di finanziamento garantito dal Fondo, il Lavoratore beneficiario dovrà fornire:

- a) domanda di accesso al finanziamento resa dal lavoratore beneficiario con autocertificazione del possesso dei predetti requisiti in conformità all'allegato I;
- b) dichiarazione del proprio Datore di lavoro che attesti i) la mancata erogazione delle retribuzioni a favore del Lavoratore, pur avendo lo stesso maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo e il periodo relativo alla mancata retribuzione, ii) che il lavoratore è occupato presso un'unità operativa localizzata in Piemonte, in conformità all'allegato II.

4.4 Nel caso non sia possibile acquisire la dichiarazione del datore di lavoro relativa al precedente punto 4.3 b), il lavoratore potrà fornire un'autocertificazione, (resa in conformità all'allegato III) attestata dall'organizzazione sindacale presente nell'impresa o da quella delegata dal lavoratore per la difesa in giudizio.

4.5 Finpiemonte accerta, tramite visura camerale, la mancata sussistenza, in capo al Datore di lavoro, di procedure concorsuali e stati di insolvenza dichiarati dall'autorità giudiziaria e trascritti sulla visura stessa, secondo quanto previsto al precedente art. 3.1 lett. b).

4.6 Le banche, su richiesta del lavoratore beneficiario e previa verifica della completezza e correttezza della documentazione dallo stesso prodotta, concederanno prestiti individuali, in unica soluzione, previa valutazione del merito di credito del richiedente, per un ammontare massimo di Euro 2.500,00. Per i contratti part-time il finanziamento sarà determinato e commisurato sulla base della percentuale del part-time svolto, rispetto al tempo pieno.

4.7 In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria, Finpiemonte S.p.A. , effettuate le verifiche di cui all'art.4.5 del presente Bando, concederà la Garanzia alla Banca aderente e convenzionata. La somma delle garanzie concesse dal Fondo non potrà eccedere il multiplo di 1,25 volte la dotazione del Fondo stesso.

## 5 Priorità di accesso al fondo

5.1 La priorità ai lavoratori sarà assegnata con le seguenti modalità:

- a) nei primi quindici giorni dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al presente Bando, potranno presentare domanda di finanziamento e di accesso alla garanzia, esclusivamente i soli Lavoratori beneficiari che non percepiscono stipendio (neanche in forma parziale) da almeno tre mesi continuativi (ottobre-dicembre 2009);
- b) successivamente, potranno presentare domanda di finanziamento e accesso alla garanzia tutti i Lavoratori beneficiari. In tal caso la concessione delle garanzie per il finanziamento sarà effettuata da parte di Finpiemonte con cadenza periodica – ogni 10 giorni lavorativi – in ordine cronologico sulla base delle delibere pervenute da parte delle Banche aderenti entro il giorno precedente, sempre assegnando priorità ai soggetti che non percepiscano stipendio da almeno tre mesi continuativi. Le Banche dovranno inviare le proprie delibere, a mezzo fax, al seguente recapito telefonico: 011/57.17.842

## **6 Tipo di garanzia**

6.1 A garanzia della restituzione del finanziamento da parte del lavoratore beneficiario, Finpiemonte concederà alla banca aderente fideiussione per un importo pari al 100 % (cento per cento) del finanziamento erogato, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del lavoratore beneficiario.

In caso di inadempimento del lavoratore beneficiario, Finpiemonte pagherà a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il finanziamento.

6.2 La Banca decade dalla garanzia in caso di mancata comunicazione a Finpiemonte della risoluzione del finanziamento garantito, entro trenta giorni dalla risoluzione stessa.

6.3 Le garanzie hanno effetto unicamente nei confronti delle banche aderenti, convenzionate con il Gestore del Fondo, secondo le definizioni di cui all'articolo 3 del presente Bando.

## **7 Restituzione del finanziamento e garanzia dell'adempimento**

7.1 Il finanziamento dovrà essere restituito alla Banca concedente da parte del lavoratore beneficiario entro e non oltre 12 mesi dall'erogazione, in un'unica soluzione.

7.2 Le banche aderenti concederanno il finanziamento ad un tasso di interesse annuo fisso non superiore al 2,5% (tasso valido per i contratti di finanziamento stipulati entro il 31/3/2010).

Gli interessi del finanziamento saranno pagati alla scadenza dello stesso dal lavoratore beneficiario. Finpiemonte, provvederà al rimborso tempestivo di tali interessi a favore del lavoratore beneficiario sul conto corrente dello stesso indicato dalla Banca Aderente.

Le spese accessorie del finanziamento, bolli compresi, non potranno superare la cifra forfetaria di 50 euro nei 12 mesi e saranno pagate in forma anticipata da Finpiemonte alla Banca ad avvenuta erogazione del finanziamento.

7.3 A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore beneficiario dovrà impegnarsi a domiciliare, in via irrevocabile ed esclusiva, presso la Banca che gli ha accordato il prestito, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dal datore di lavoro. A tale riguardo, al momento dell'ottenimento del finanziamento, il lavoratore comunicherà con raccomandata al datore di lavoro il numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Il Lavoratore beneficiario si impegna altresì a comunicare alla Banca l'avvenuto accredito degli stipendi arretrati, oggetto della anticipazione e pertanto la Banca è autorizzata a trattenere le somme stesse a decurtazione/estinzione del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore.

7.4 Nel caso in cui Finpiemonte sia chiamata dalla Banca al pagamento della garanzia fideiussoria, il Lavoratore beneficiario si obbliga a restituire a Finpiemonte l'importo dalla stessa pagato oltre al rimborso di cui all'art. 1950 c.c.. Nel caso di mancato rimborso di quanto dovuto a Finpiemonte, nel termine di un anno dal pagamento della garanzia, la Regione Piemonte potrà avviare le procedure di riscossione coattiva nei confronti del Lavoratore beneficiario inadempiente.

## **8 Revoca del beneficio**

8.1 Nel caso in cui il lavoratore beneficiario:

- a) all'atto di presentazione della domanda dichiarare il falso in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti;
- b) in sede di controllo non produrre la documentazione necessaria ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 9, lo stesso è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali di legge.

A tal fine, Finpiemonte chiederà alla Banca di provvedere alla risoluzione del finanziamento ed alla contestuale richiesta di restituzione del capitale da parte del Lavoratore beneficiario, oltre al pagamento di spese ed interessi sul finanziamento originario indebitamente percepito.

8.2 Nel caso in cui sia già stata escussa la garanzia, Finpiemonte ha regresso nei confronti del Lavoratore beneficiario, al quale chiederà quanto segue:

- l'importo della parte di finanziamento non restituito a garanzia del quale è stato escusso il Fondo;
- l'importo degli interessi sul finanziamento;
- l'ammontare delle spese accessorie del finanziamento e degli altri oneri non versati;
- il costo effettivo della garanzia di cui ha goduto indebitamente il beneficiario, convenzionalmente stabilito sin d'ora in un importo pari all'1% del finanziamento ottenuto.

## **9 Controlli**

9.1 Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali Finpiemonte effettua controlli documentali a campione, in una percentuale non inferiore al 10% del numero delle garanzie concesse, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese al momento della presentazione della domanda.